



Giunta regionale della Campania
Direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti
Avellino

Scheda debiti fuori bilancio

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino
(U.O.D. 50.06.11)

Il sottoscritto Antonello Barretta, dirigente della U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino, alla stregua dell'istruttoria, delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nella relazione che segue, costituente istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

– Angelantonio CARUSO (C.F.: CRSNLN64S18A284H), nato a Andretta (AV) il 18/11/1964, domiciliato in Andretta (AV) - 83040 - Via Fontana, n. 4.

Oggetto della spesa: sent. n. 408/2017 del 28/02/2017, emessa in pari data dal Tribunale di Avellino.

Tipologia del debito fuori bilancio: sentenza esecutiva di cui all'art. 73¹, lett. "a)", D. Lgs. 23/06/2011, n. 118.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

PREMESSO:

- CHE con decreto dirigenziale n. 57, emesso in data 21/04/2015, la Regione Campania, in persona dell'allora dirigente della U.O.D. 52 05 14-Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino, adottava ordinanza-ingiunzione a carico del sig. Angelantonio Caruso, trasgressore, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Andretta (AV), per l'accertata violazione (scarico di reflui in corpo idrico recettore senza rispettare i limiti di cui alle tab.3 - 4 All. V Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) del precetto stabilito dall'art. 101² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., sanzionata ex art. 133¹, stessa normativa;
- CHE avverso tale provvedimento il trasgressore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Trulio, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Avellino, il quale emetteva la sentenza n. 408/2017 del 28/02/2017, in pari data depositata in Cancelleria (notificata alla Regione Campania e presa in carico dalla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino in data 15/03/2017), con cui tra l'altro il giudicante condannava la Regione Campania, parte resistente, "...al pagamento delle spese processuale in favore dell'opponente che liquida " in euro 3.235,00, oltre all'IVA, Cpa e rimborso forfettario al 15% e accessori di legge", in favore dell'opponente sig. Angelantonio CARUSO (C.F.: CRSNLN64S18A284H), difeso dall' avv. Domenico TRULIO (C.F.: TRLDNC86D16A509M), elettivamente domiciliato in Avellino (AV) - 83100 - Via Vasto, n. 26, presso il proprio studio legale.
- CHE L'AVV. PASQUALE D'ONOFRIO, DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE AVVOCATURA, IN DATA 2/05/2017 HA ESPRESSO IL VISTO DI CONGRUITÀ SOLLECITANDO NEL CONTEMPO L'ACQUISIZIONE AGLI ATTI DELLA FATTURA EMESSA DALL'AVV. TRULIO.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: sentenza n. 408/2017, emessa dal Tribunale di Avellino in data 28/02/2017.

Totale debito: € 3.869,06 (in lettere, euro tremilaottocentosessantannove/06), a favore del sig. Angelantonio Caruso per le spese legali, comprensive di C.A.P., come di seguito riportato:

A. € 3.235,00-Spese di lite attribuite con sent. n. 408/2017;

B. € 485,25-Rimborso forfettario 15% su € 3.235,00;

C. € 148,81-Cassa 4% su € 3.720,25;

D. € 3.869,06 (A+B+C).

Senza applicazione di IVA ai sensi dell'art. 1 comma 100, Legge 244/2007, come dichiarato in Fattura n. 11/2017 del 15/5/2017.

Sulla scorta degli elementi documentali disponibili e controllati, il sottoscritto,

RILEVATO:

- CHE, nella specie, trattasi di un obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73¹, lett. "a)", D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, per l'importo complessivo di € 3.869,06 (in lettere, euro tremilaottocentosessantannove/06);
- CHE il debito è maturato nell'ambito istituzionale e non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 segg. del Codice Civile;
- CHE sono stati assolti gli obblighi previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

CHIEDE

pertanto il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73¹, lett. "a)", D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, per l'importo complessivo di **€ 3.869,06 (in lettere, euro tremilaottocentosessantannove/06)**, in esecuzione della sentenza n. 408/2017, emessa dal Tribunale di Avellino in data 28/02/2017

MODALITA' di PAGAMENTO: mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN: IT34Y0542475640000000150869 PRESSO banca popolare di Bari- INTERSTATO A CARUSO ANGELANTONIO

Allega:

1. sent. n. 408/2017 emessa dal Tribunale di Avellino in data 28/02/2017;
2. Fattura n.11/2017 del 15/5/2017 rilasciata al Sig. Caruso Angelantonio dall'avv. DOMENICO TRULIO in pari data.

Il funzionario
Giovanna Paola Chiusolo

Il Dirigente
Antonello Barretta

21/03/17



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
U.O. D. 60 01 03
Ambiente, Lavoro, PersonaleDIP. 52 - DG. 05 - UOD. 14
Direzione Generale per l'AmbienteUOD: Autorizzaz. Ambientali
Collina Liguorini
Centro Direzionale
AVELLINO
83100

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0182316 13/03/2017 11,12

Mitt. : Avvocatura Regionale

Reg. : 620514 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Classifca : 4.



CC- 2609/15 AVV. ADDIVINOLA

TRASMISSIONE SENTENZA N. 408/17 - TRIB. AVELLINO
CARUSO ANGELOANTONIO - OPP. DECRETO 57/2015

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmette in allegato alla presente, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. 408/2017 del Tribunale di Avellino con la quale si è accolto il ricorso, per cui si chiede apposita e dettagliata relazione al fine della proposizione di eventuale appello, ove codesta U.O.D. ne ravvisi i presupposti. *di Competenza.*

Si invita, altresì, codesto Ufficio, ad approntare i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'OnofrioGIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Sett. Prov. Ecologia - Avellino
PRESA IN CARICOn. 15/03/2017

Sent. 408/17
Chav. 66/17



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Avellino prima sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Gerarda Fiore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2549/2015 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi promossa da

CARUSO ANGELOANTONIO, (C.F. CRSNLN64S18A284H) rappresentato e difeso dall'Avv Antonio Trullo e Avv Domenico Trullo domiciliato in Avellino alla Via Vasto n. 26, giusta procura in calce al ricorso in opposizione ex art. 6 D.Lgs n. 150/2011

ATTORE

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.i. rappresentata e difesa dall'Avv Arminia Addivinola e domiciliata in Avellino c/o CORECO -collina Liguorini giusta procura per Notar Cimmino rep N. 35093 del 17.02.2002 della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione

FATTO

Il sig Caruso Angelantonio con ricorso depositato in data 3 giugno 2015 proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dalla Giunta Regionale della Campania n. 57 del 21.04.2015 notificata in data 8.05.2015 con la quale le ingiungeva il pagamento della somma di € 14.000,00 oltre spese di bollo e notifica per € 11,70, per la violazione dell'art. 133 comma 1 D.Lgs 152/2006, per avere effettuato scarichi in corpo idrico recettore senza rispettare i limiti di cui alle tabelle 3-4 All e Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Contestualmente nell'ordinanza di ingiunzione si contesta la reiterazione di cui all'art. 8-bis L. 689/1981.

Il ricorrente ha contestato la violazione emessa per nullità dell'ordinanza di ingiunzione per omessa contestazione e notifica della violazione artt. 14 e 15 l. m. 689/1981; per inapplicabilità della Tabella 3 Allegato V, Parte III del D.Lgs 152/2006; per difetto di legittimazione passiva; per violazione del principio di specialità ex art. 9 L. 689/1981; per violazione del principio del ne bis in idem ex art. 4 Protocollo n. 7 aggiuntivo della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; per violazione dell'art. 16 della L. 689/1981.

Il ricorrente chiede pertanto che venga dichiarata la nullità e/o annullabilità degli atti opposti, con favore delle spese e competenze.

La resistente resiste al ricorso.

Viene fissato con decreto notificato alle parti l'udienza di comparizione delle stesse alla quale si presentavano entrambe.

All'esito dell'udienza di discussione del 28 febbraio 2017 il Giudicante decide la causa dando

lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 23 della L. 689/1981.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

L'art. 14 L.24.11.1981 n.689, rubricato "Contestazione e notificazione" testualmente prescrive «La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. (Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.)

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».

Nel caso di specie, è stato eccepito che la notificazione dell'illecito non sarebbe stata notificata all'opponente con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta.

Occorre, pertanto, indagare se, ai fini estintivi dell'obbligazione, esiste obbligo di notificazione dell'illecito anche nei confronti del sig. Caruso, quale sindaco p.t. del Comune di Andretta, e se effettivamente l'amministrazione opposta non abbia proceduto a compiere tale notificazione.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di sancire che «...nel sistema introdotto dalla L.24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dalla L. n. 689 cit., art. 6, il

quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente" (Cass. n. 12264 del 2007). Più di recente si è anche precisato che "in tema di sanzioni amministrative, a norma della l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione... (Cass. n. 26238 del 2011)...» (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/03/2012 n. 3879).

E' stata ancora precisato che «...In ordine alla questione della responsabilità solidale della persona giuridica, questa Corte ha già affermato che il sistema della l. 24 novembre 1981, n. 689, preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili dell'imputabilità (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), delle cause di esclusione della responsabilità (art. 4), e del concorso di persone (art. 5) (Cass. 6 luglio 2004 n. 12321).

Queste norme postulano che autore dell'illecito amministrativo possa essere esclusivamente la persona fisica, con esclusione di entità astratte come società o enti in genere (Cass. 28 luglio 2000 n. 9975).

L'art. 6 della medesima legge stabilisce inoltre che, se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma, da questo dovuta (comma 3); e che chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione (comma 4).

Questa disciplina non consente di dubitare che, nel sistema della legge, autore della violazione è solo la persona fisica che ha connesso il fatto.

Come ha osservato la dottrina, l'introduzione della responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica o dell'imprenditore per illecito commesso dal rappresentante o dal suo dipendente è stabilita in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta da parte dell'autore della violazione, valendo inoltre a sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere solidalmente del fatto altrui.

Peraltro, il criterio d'imputazione della responsabilità solidale a carico dell'ente è chiaramente indicato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6, comma 3, laddove richiede che, dalla persona fisica che si trovi con l'ente nel rapporto indicato, l'illecito sia stato commesso "nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze": questo collegamento, dunque, è al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità solidale dell'ente.

Ne deriva che, ai fini della responsabilità solidale in questione, è necessario ma anche sufficiente che il rappresentante o il dipendente dell'ente abbiano commesso il fatto nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, mentre non si richiede aggiuntivamente che essi abbiano

operato anche nell'interesse dell'ente...>> (cfr. Cassazione civile sez. Trib. 25/05/2007 n. 12264).

Tenuto conto di tale univoco orientamento, la natura personale della responsabilità ex L.n.689/1981 imponeva la notificazione dell'illecito personalmente al sig. Caruso, quale sindaco del Comune di Andretta.

E' stato provato, tuttavia, che l'indicata notificazione non è mai avvenuta, così come si evince dall'attestato a firma del Commissario Prefettizio del Comune di Andretta prot.n. 1846 del 25.05.2015, depositato agli atti della produzione dell'opponente.

Ebbene, la mancata notificazione produce conseguenze assai rilevanti ai fini del decidere.

Anche sul punto, sovrviene la norma introdotta dal comma V dell'art.14 L.n.689/1981, che secondo una interpretazione strettamente letterale ed inequivoca, sancisce l'estinzione dell'obbligazione ove non si sia proceduto alla rituale notificazione all'interessato dell'illecito amministrativo.

Non a caso, su tale aspetto, si è consolidato un univoco orientamento giurisprudenziale secondo il quale <<...il termine per la notificazione dell'atto di contestazione delle violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria è perentorio e ha natura decadenziale, nel senso che l'obbligazione pecuniaria relativa alla sanzione pecuniaria si estingue "per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto", ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (sull'effetto decadenziale vedi tra le tante Cass. Civ., Sez. I, 19 maggio 2004, n. 9456)...>> (cfr. TAR LAZIO Roma sez. I, 03/11/2008 n.9536).

A dire il vero, la Cassazione si è spinta a sancire l'effetto estintivo anche nei confronti dei coobbligati.

In tal senso, è stato precisato che <<...il Tribunale di Mantova- sez. dist di Castiglione delle Stiviere ha, perciò, correttamente ritenuto che, essendo rimasto accertato che non si era provveduto alla rituale e tempestiva notificazione del verbale di accertamento nei confronti dell'effettivo autore materiale della violazione (quale legale rappresentante della suddetta società all'epoca della commissione dell'infrazione amministrativa), con la conseguente estinzione nei suoi riguardi dell'inerente obbligazione di pagamento della sanzione (L. n. 689 del 1981, ex art. 14, u.c.), il relativo effetto estintivo si era venuto a propagare anche in favore della medesima società chiamata a rispondere solo in via solidale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, in virtù del rapporto di accessorietà e dipendenza della sua posizione rispetto a quella dell'autore materiale e principale della violazione, nei cui confronti la persona giuridica non avrebbe potuto esercitare il diritto di regresso previsto dallo stesso art. 6, al comma 4, una volta estintasi l'obbligazione sanzionatoria a suo vantaggio (nella specie riconducibile alla mancata rituale notifica del verbale di accertamento: cfr., ad es., Cass. n. 5400 del 2006)...>> (cfr. Cassazione civile sez. II, 15/11/2011 n.23871).

L'opposizione, pertanto, deve essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione del criterio medio D.M. Giustizia 55/2014, esclusa la fase di trattazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Caruso Angeloantonio nei confronti della Giunta Regionale della Campania

- 1) Accoglie l'opposizione promossa dal sig. Caruso Angeloantonio contro la Regione Campania e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 57 del 21.04.2015 notificata in data 8.05.2015.
- 2) Condanna la Regione Campania, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente che liquida in € 3.235,00, oltre all'iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.

Così deciso in Avellino il 28 febbraio 2017.

Il Giudice
Dott. Gerarda Fiore
Gerarda Fiore

Il Funzionario Giudiziario
Enzo Caporaso Proietta

5 MAR. 2017 46 CARUSO

STUDIO LEGALE
Avv. Domenico Trullo
83100 - Avellino, Via Vasto, 26
Tel. 0825.23256 Fax 0825.672596
C.F.: TRLDNC86D16A509M
P.I.: 13098591004

Fattura n. 11/2017 del 15.5.2017

CARUSO ANGELANTONIO
Via Fontana, 4
83040 ANDRETTA (AV)
C.F.: CRSNLN64S18A284H

Competenze professionali relative alla causa
Trib. Avellino - R.G. 2549/15 Sent. n. 408/17

Competenze professionali stabilite in sentenza

€ 3.235,00

Rimborso forfettario del 15% su € 3.235,00

€ 485,25

C.A.P. al 4% su € 3.720,25

€ 148,81

NETTO A PAGARE

€ 3.869,06

→ Operazione senza applicazione dell'iva ai sensi dell'art. 1 comma 100, Legge 244/2007.
Regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile ex art. 27 commi 1 e 2, DL 98/2011.
Si richiede la non applicazione della ritenuta di acconto come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820

Modalità di pagamento:

mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN: IT56 1053 8715 1000 0000 1264 499 presso
BPER Banca s.p.a.-

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0343182 15/05/2017 09,54

Rit. : STUDIO LEGALE TRULLO

Reg. : 820914 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Classifica : S2.S. Fessiole : 01 del 2017



Da "Avv. Domenico Trulio" <domenico.trulio@avvocatiavellinopec.it>
A "dg05.uod14@pec.regione.campania.it" <dg05.uod14@pec.regione.campania.it>
Data domenica 14 maggio 2017 - 20:18

**richiesta copia fattura Avv. Trulio __ CARUSO ANGELANTONIO c/ REGIONE
CAMPANIA**

Si inoltra quanto richiesto con pec del 10 maggio 2017.

Allegato(i)

Fattura 11_2017.pdf (97 Kb)